

**COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 131/09/2011**

**FATTO**

Il signor Pe. Ba. Fr., quale ex socio rappresentante della snc Edilpe. & C., cessata il 29/12/2005, ha proposto ricorso avverso il silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate, ufficio di Ponte San Pietro, sulla richiesta, presentata in data 03/09/2010, di restituzione della somma di € 7.248,00 corrispondente all'imposta IVA indicata, a credito nella dichiarazione relativa all'ultimo anno di esercizio dell'attività da parte della società e di cui questa aveva chiesto il rimborso, compilando l'apposito modello VX di detta dichiarazione.

Deduce la illegittimità del diniego, facendo presente che per l'annualità oggetto della richiesta l'ufficio non aveva effettuato alcuna accertamento rettificativo della dichiarazione presentata dalla società.

Costituitasi in giudizio l'agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Bergamo, ha chiesto il rigetto del ricorso, assumendo la tardività della domanda di rimborso, in quanto presentata ben oltre il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 D.lgs n. 546/92, il cui disposto era applicabile anche in materia di IVA.

**Diritto**

È pacifico in fatto che la richiesta di rimborso formulata da parte ricorrente concerne l'eccedenza di imposta IVA risultata all'atto della cessazione dell'attività della snc Edilpe. & C., avvenuta il 29/12/2005.

Tale ipotesi non può ritenersi priva di regolamentazione giuridica, con conseguente applicabilità del termine decadenziale di cui all'art. 21 D.lgs n. 546/92, richiamato dall'Agenzia delle Entrate.

La fattispecie è infatti regolata dal DPR n. 633 del 1972 art. 30, comma 2, a norma del quale il contribuente ha diritto a chiedere il rimborso, oltre che nei casi specificatamente indicati nel comma 2, "comunque in caso di cessazione dell'attività", in quanto, proprio perché l'attività non prosegue non sarebbe possibile portare in detrazione l'eccedenza di imposta per l'anno successivo.

Ne discende che la richiesta di restituzione dell'IVA risultata a credito all'atto della cessazione dell'attività della società è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale, che nella specie non è ancora decorso. (Cass., sez. 5, 23/04/2010 n. 9794)

Il ricorso proposto va pertanto accolto.

Stimasi equo compensare tra le parti le spese di lite.

**P.Q.M.**

La commissione accoglie il ricorso e per l'effetto fa obbligo all'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Bergamo, di provvedere al rimborso IVA richiesto da parte ricorrente. Compensa tra le parti le spese di lite